

ALLEGATO 3

Considerazioni sulla normativa applicabile nella determinazione delle tariffe di cremazione

In occasione della comunicazione dei valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2026, si è ritenuto opportuno segnalare alcune considerazioni che, in tema di determinazione delle tariffe, vogliono mettere a sistema le norme di settore, vale a dire la legge sulla cremazione 30 marzo 2001 n. 130 e i successivi decreti del Ministero dell'Interno sulla tariffa di cremazione (D.M. 01/07/2002 e 16/05/2006), con il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (TUSPL) e i decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy 31/08/2023 e 16/05/2025 contenenti le linee guida per la redazione PEF, gli indici di qualità e gli schemi di bando e contratto tipo per la concessione dei servizi pubblici locali non a rete ⁽¹⁾. Si ricorda infatti che l'art. 4 del TUSPL, rubricato *"Ambito di applicazione e normative di settore"* prevede che le disposizioni del decreto vadano ad integrare *"le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore"*.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2 L. 130/2001 ⁽²⁾ e degli articoli 1 D.M. 1/7/2002 ⁽³⁾ e 1, 2, e 3 D.M. 16/5/2006 ⁽⁴⁾, la tariffa di cremazione viene stabilita come massima per il territorio nazionale e spetta poi ad ogni Comune sede di crematorio decidere, entro tale limite, la tariffa vigente per quell'impianto dal 1° gennaio di ogni anno.

⁽¹⁾ R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), art. 343: *"(...) I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi"*.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 78: *"I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco."*

L. 30 marzo 2001, n. 130, art. 6: *"La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste (n.d.r. dalla legislazione vigente)"*.

D.M. Interno 28 maggio 1993, art. 1: inserisce i servizi necroscopici e cimiteriali nel novero dei servizi indispensabili per l'ente locale.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 37, co. 3, lett. h): definisce servizi indispensabili come *"(...) quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità"*.

D.M. Interno 31 dicembre 1983 *"Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale"*, art. 1 n. 18: riporta i servizi di "trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva".

L. 29 ottobre 1987 n. 440, art. 12: prevede che la cremazione è servizio pubblico gratuito al pari dell'inumazione in campo comune.

L. 28 febbraio 2001, n. 26, art. 7-bis: la gratuità è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

L. 30 marzo 2001, n. 130, art. 5: ha introdotto per la cremazione un sistema di tariffe.

Sulla base della normativa sopra richiamata, è possibile ritenere che il servizio di cremazione rientri tra i servizi cimiteriali e quindi tra i spl di rilevanza economica non a rete per i quali l'autorità di regolamentazione è il MIMIT ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 201/2022.

⁽²⁾ L. 130/2001, art. 5, co. 2 (Tariffe per la cremazione)

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFESERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri."

⁽³⁾ D.M. 1/7/2002, Art. 1 (Determinazione delle tariffe)

"1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.

2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.

3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto."

⁽⁴⁾ D.M. 16/5/2006

"Art. 1 (Misura massima della tariffa per la cremazione)

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, è pari ad euro 424,95.

Art. 2 (Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri)

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune, entro il valore massimo, adeguato secondo la tabella dei coefficienti fissati dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, di euro 171,70 e può essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 3 (Adeguamento dei valori tariffari) DM 16/5/2006

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, fissati al 1° gennaio 2006 ed aventi decorrenza dal 1° maggio 2006, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento."

Nella determinazione di tale tariffa, per effetto della normativa sui servizi pubblici locali, si ritiene applicabile il combinato disposto degli articoli 24 comma 4 e 26 del TUSPL il cui contenuto si riporta di seguito:

Art. 24, co. 4 (Contratto di servizio)

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*
- ... omissis ...*

Art. 26 (Tariffe)

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;*
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;*
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;*
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.*

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;*
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;*
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;*
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.*

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.

Ad avviso della scrivente, pertanto, varrebbero le seguenti considerazioni:

- 1) la tariffa massima sul territorio nazionale è quella stabilita con i citati D.M. 1/7/2002 e 16/05/2006 e quindi l'insieme di queste disposizioni, unitamente alla L. 130/2001, costituiscono disciplina di settore fatta salva dal TUSPL;
- 2) la tariffa vigente per ogni crematorio è stabilita dal Comune, in misura inferiore o pari a quella massima ministeriale, e aggiornata il 1° gennaio di ogni anno;
- 3) in caso di affidamento del servizio prima dell'entrata in vigore del TUSPL, la tariffa stabilita dal Comune (punto 2) segue i criteri previsti dal contratto di servizio. Tuttavia, se il Comune agisce in accordo con il concessionario ci possono essere delle modifiche contrattuali in corso di rapporto, ma dette modifiche devono essere compatibili con la normativa nel frattempo introdotta (vale a dire il TUSPL e decreti MIMIT). Cosicché la tariffa, sempre determinata dal Comune, deve garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del PEF presentato (ad es. VAN, TIR), revisionato in base ai nuovi numeri di cremazioni, all'evoluzione dei costi ed investimenti previsti e al rispetto del contenuto del contratto. In definitiva, si applicheranno in tal caso i criteri per la determinazione della tariffa e per il suo aggiornamento previsti nel TUSPL;
- 4) per gli affidamenti successivi all'entrata in vigore del TUSPL la tariffa è stabilita dal Comune (punto 2) in applicazione delle citate disposizioni degli artt. 24 e 26 e dei citati decreti MIMIT relativi al piano economico finanziario, indicatori di qualità, contratti e bandi tipo;
- 5) in caso di gestione in economia diretta del crematorio le tariffe dal 1° gennaio 2026 sono determinate secondo i criteri di cui al punto 4).